

REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TIONE DI TRENTO ALLE SPESE PER IL RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE TOTALMENTE O PARZIALMENTE PRIVE DI MEZZI DI SUSSISTENZA, AVENTI DOMICILIO DI SOCCORSO NEL COMUNE.

Capo I – Riferimenti normativi e principi

Articolo 1

Intervento del Comune

1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della legge 8 novembre 2000 n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, per i cittadini aventi domicilio di soccorso nel Comune di Tione di Trento per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica, tenendo conto delle previsioni della normativa in materia e ove ne ricorra il caso, ai sensi e con le modalità di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Compartecipazione della spesa. Riferimenti

1. La legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 all'articolo 7 disponeva che la Giunta provinciale approvasse un regolamento tipo per stabilire criteri e modalità omogenee per la compartecipazione della spesa da parte dei soggetti che vengono accolti nelle case di soggiorno o nelle residenze sanitarie assistenziali.

2. La Giunta provinciale con deliberazione del 13 novembre 1998 n. 12437 aveva approvato il "regolamento tipo per la concessione di interventi economici da parte del Comune, relativamente al ricovero in strutture residenziali assistenziali di persone totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune" ove, tenuto conto dei principi fissati dall'art. 433 e seguenti del codice civile, viene previsto che per la determinazione dell'intervento economico da parte dell'Amministrazione comunale sia valutata oltre alla capacità economica e patrimoniale dell'ospite anche quella dei suoi familiari così come individuati dall'art. 4 dello stesso regolamento tipo.

3. La "ratio" del regolamento tipo, stante il tempo trascorso, può essere tenuta come riferimento di massima nello stabilire le regole di base della compartecipazione alle spese di ricovero, alla luce delle previsioni citate al precedente articolo 1 e di quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 296/2012.

4. Il presente regolamento fa riferimento anche alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (in particolare Cons. Stato, Sez. III 15 luglio 2015, n. 3541) che evidenzia come a carico dei familiari vi siano doveri di solidarietà ed assistenza che comportano compartecipazione alle spese di ricovero secondo la normativa integrativa anche di rango comunale [così parere Avvocatura dello Stato di Trento del 4 ottobre 2022, prot. 12520 del Comune].

Articolo 3

Presupposti per l'intervento comunale: integrazione economica residuale; anticipazioni; rivalsa; ipoteche.

1. Il presente regolamento comunale si basa sui seguenti presupposti:

- a) L'intero onere economico per il ricovero stabile presso strutture residenziali grava sull'ospite che risponde con il suo intero patrimonio mobiliare e immobiliare e con quello che gli compete quale erede legittimario ai sensi dell'art. 536 e seguenti del codice civile;
- b) In caso di necessità di integrazione economica, concorrono alla spesa donatori (coloro che beneficiano di una donazione) e familiari tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, secondo quanto e nelle misure stabilite dal presente regolamento;
- c) Ove occorra, in ulteriore subordine, interviene il Comune, assumendo gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica residuale.

2. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000, già citato, il Comune assume, a titolo di anticipazione, a carico del bilancio comunale gli oneri di ricovero dell'ospite per quanto non coperto dallo stesso e dai donatori o familiari che ne sono tenuti, secondo le previsioni del presente regolamento, con costituzione di ipoteca sul patrimonio dell'ospite come indicato al successivo comma e con rivalsa nei confronti di eventuali tenuti inadempienti.

3. Nel caso di intervento economico integrativo da parte dell'Amministrazione comunale e anche nel caso che chi è tenuto al pagamento non vi provveda, sono preventivamente costituite ipoteche o analoghe garanzie sui beni immobili di proprietà dell'assistito o che comunque gli competono, a garanzia dei crediti (presenti e futuri) del Comune. Resta fermo che l'intervento del Comune costituisce anticipazione a favore dell'ospite che sarà recuperata dall'Amministrazione sull'eventuale patrimonio del medesimo al momento delle dimissioni o del decesso.

4. L'importo per cui si procederà al recupero corrisponderà a quanto versato dal comune con capitalizzazione annua degli interessi al saggio legale valido nel tempo intercorso. Lo stesso potrà essere maggiore o minore rispetto agli importi delle ipoteche.

5. I crediti vantati dal Comune diventano esigibili con effetto dalla data di decesso dell'ospite o dalla data della sua dimissione dall'Istituto. Nel pagamento dei suddetti crediti potranno sostituirsi gli eredi dell'ospite. L'iscrizione ipotecaria sarà cancellata dopo che l'ospite o gli eredi legittimi, a questo sostituitosi, avranno versato alla tesoreria del Comune l'intero valore del credito vantato dal Comune stesso.

6. Allorché l'ospite non sia nelle condizioni di collaborare rispetto alle richieste dell'Amministrazione saranno contattati i familiari del medesimo o, se necessario, attivate le procedure per la nomina di amministratore di sostegno, curatore o tutore.

Articolo 4

Criteri generali per la determinazione degli oneri di compartecipazione alla spesa

1. L'ammontare complessivo della compartecipazione è determinato sulla base dei seguenti principi:
 - a) gradualità dell'intervento secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alla situazione economica e patrimoniale dell'ospite, di donatari e familiari come di seguito precisato;
 - b) adozione di indicatori della situazione economica basati sulla valutazione del reddito e del patrimonio mobiliare e immobiliare dei soggetti tenuti alla compartecipazione come di seguito precisato.

Articolo 5

Accoglienza presso le strutture residenziali

1. Qualora si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune, ai fini dell'assunzione degli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica, va previamente contattato e informato:
 - a) dall'ospite richiedente;
 - b) dal servizio socio-assistenziale della Comunità di Valle delle Giudicarie (o da equivalente ufficio) nel caso che la necessità sia dovuta a motivazioni socio-assistenziali;
 - c) dalla competente unità valutativa multidisciplinare dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (o equivalente ufficio), nel caso che la necessità sia dovuta a motivi sanitari e assistenziali.
2. Ricevuta l'informazione di cui al comma precedente, il Comune informa, per quanto necessario, l'ospite e i soggetti indicati all'art. 9 sui contenuti e sugli obblighi del presente regolamento.
3. Le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) (cd. "Case di Riposo") o altre strutture residenziali o semiresidenziali e le residenze sanitarie assistenziali (RSA) ospitano i cittadini residenti su segnalazione della UVM o dei servizi comunitari socio-assistenziali di cui al comma precedente e trattano direttamente con gli ospiti e i loro familiari le questioni economiche relative al pagamento della retta e a quant'altro necessario per la relativa pratica.
4. Se e quando per qualsiasi motivo si profila l'ipotesi dell'eventuale integrazione economica, l'APSP o altro ente ospitante comunica la circostanza al Comune di Tione di Trento quantificando per quanto possibile la quota parte di integrazione a carico del Comune.
5. Al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, il Comune, raccolte le necessarie informazioni, comunica ai donatari e ai familiari tenuti alla compartecipazione quanto necessario per dare applicazione al presente regolamento, richiedendo la loro partecipazione per quanto dovuto e assume i provvedimenti necessari per la compartecipazione alle spese di ricovero.

Capo II – Criteri applicativi

Articolo 6

Intervento dell'Amministrazione comunale e costituzione ipoteca

1. Il Comune di Tione di Trento, quale sede di ultima residenza delle persone ospitate in maniera stabile in case di soggiorno o in residenze sanitarie assistenziali, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica a favore delle persone medesime che non risultino in grado di provvedere alla copertura della retta, tenendo conto della situazione economica e patrimoniale dell'ospite e dei donatari e familiari specificati all'articolo 9.

2. La misura dell'intervento economico è stabilita in base alla differenza risultante tra l'ammontare della retta e la capacità di contribuire alla sua copertura così come quantificata dai criteri esposti negli articoli seguenti. Resta fermo che l'intervento del Comune costituisce anticipazione a favore dell'ospite che sarà recuperata dall'Amministrazione, in veste di creditore, sull'eventuale patrimonio residuo del medesimo al momento delle dimissioni o del decesso come previsto all'art. 3, previa costituzione di ipoteca a garanzia come da art. 3.

Articolo 7

Definizione della capacità contributiva dell'ospite

1. La capacità di contribuzione da parte dell'ospite e di conseguenza l'intervento economico integrativo da parte dell'Amministrazione comunale derivano dalle condizioni economiche e patrimoniali del medesimo e dei soggetti di cui al successivo articolo 9.

Articolo 8

Situazione economica e patrimoniale dell'ospite

1. Per la definizione della parte di retta a carico dell'ospite sono considerate tutte le sue entrate (pensioni, redditi esenti, altre provvidenze economiche, ulteriori redditi) ed il proprio patrimonio sia immobiliare che mobiliare, ad eccezione dell'importo annuo di euro 1.200 (100 € mensili) per le esigenze personali.

Articolo 9

Soggetti individuati per la definizione della capacità contributiva dell'ospite

1. Ai fini della valutazione della capacità contributiva dell'ospite l'Amministrazione comunale, tenuto conto delle previsioni degli artt. 433, 437 e 441 del codice civile, considera le situazioni dei seguenti soggetti:

- a) donatario che abbia ricevuto beni in donazione nei cinque anni anteriori al ricovero dell'ospite donante;
- b) il coniuge se non separato legalmente o divorziato, o, in caso di mancanza o insufficienza, i figli, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, o, in caso di mancanza o insufficienza dei precedenti, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;

- c) generi e nuore, se non divorziati o separati legalmente o nelle circostanze di cui all'art. 434 del codice civile.

Articolo 10

Definizione della capacità contributiva dell'ospite relativamente ai donatari

1. Per la valutazione della capacità contributiva dell'ospite si tiene conto dell'intero valore dei beni oggetto di donazione, fino alla compensazione, mese dopo mese, del valore della donazione stessa, tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 438 del codice civile.

2. La situazione economica e patrimoniale dei familiari di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 9 non viene presa in considerazione fino all'esaurimento dell'ammontare della donazione.

Articolo 11

Definizione della capacità contributiva dell'ospite relativamente ai familiari

1. Ai fini della valutazione della capacità contributiva dell'ospite si considerano le condizioni economiche e patrimoniali dei familiari individuati alla lettera b) e, in caso di mancanza o non adeguata copertura delle spese, degli affini di cui lettera c) del precedente articolo 9 sulla base del sistema di calcolo ISEE cosiddetto standard o ordinario (o se sostituita da analoghi sistemi vigenti) di cui all'articolo 15.

2. La capacità contributiva mensile dell'ospite in relazione ai familiari di cui sopra è così determinata:

- a) nulla è richiesto per valori ISEE fino a Euro 10.000,00
- b) per valori di ISEE superiori a Euro 10.000,00 e fino a Euro 30.000,00, applicando l'aliquota dello 0,40% nel caso di parente appartenente al gruppo b) e dello 0,20% per affine appartenente al gruppo c);
- c) per valori di ISEE superiori a Euro 30.000,00 e fino a Euro 50.000,00, applicando l'aliquota dello 0,70% nel caso di parente appartenente al gruppo b) e dello 0,35% per affine appartenente al gruppo c);
- d) per valori di ISEE superiori a Euro 50.000,00, applicando l'aliquota del 0,90% nel caso di parente appartenente al gruppo b) e del 0,45% per affine appartenente al gruppo c).

Articolo 12

Versamento degli oneri dell'ospite

1. Ai sensi dell'articolo 5 gli oneri a carico dell'ospite e delle persone tenute a partecipare alla capacità contributiva dell'ospite ai sensi degli articoli 10 e 11 sono versati dal medesimo e/o dai donatari e/o dai familiari del medesimo, in nome e per conto suo direttamente all'istituto ospitante alle scadenze richieste.

2. In alternativa gli importi ricollegabili agli articoli 10 e 11 possono essere versati all'Amministrazione comunale, qualora quest'ultima anticipi, in tutto o in parte, quanto a

carico dell'ospite. In quest'ultimo caso gli oneri a carico di donatori o familiari saranno richiesti a scadenza definita dall'amministrazione e in via preferibile mensile. Ove necessario, annualmente si provvederà ad eventuale conguaglio.

3. In caso di versamento inferiore a quanto dovuto da parte di coloro che vi sono tenuti, il Comune sostiene anche la maggiore corrispondente spesa a titolo di anticipazione con diritto di rivalsa a carico degli inadempienti, come previsto all'art. 3.

Articolo 13

Casi di esclusione dal concorso spese

1. Non vengono considerate le condizioni economiche e patrimoniali dei familiari di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 9 che si trovino in situazioni, opportunamente dimostrate e documentate e discrezionalmente valutabili dalla Giunta comunale, in cui l'ospite abbia attuato i seguenti deprecabili comportamenti nei confronti dei familiari:

- a) gravi violenze in famiglia;
- b) fatti che hanno portato alla perdita della patria potestà;
- c) dilapidazione del patrimonio della famiglia.

Articolo 14

Validità della definizione della capacità contributiva dell'ospite

1. Ogni variazione delle entrate a qualunque titolo percepite dall'ospite determina l'aggiornamento automatico dell'intervento dell'Amministrazione comunale.

2. In applicazione dell'art. 2740 del codice civile, qualora l'ospite entri in possesso di ulteriori beni, redditi o entrate, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta e per il rimborso di quanto anticipato dal Comune.

3. La revisione della misura della capacità contributiva dell'ospite per quanto concerne l'art. 7 avviene ogni biennio (nei mesi da luglio a dicembre), attraverso l'invito alla presentazione di nuova certificazione ISEE. Il biennio è riferito all'anno di determinazione dell'ISEE. La nuova quantificazione ha decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo la revisione, fino a scadenza del biennio.

Articolo 15

Indice della situazione economica equivalente (ISEE)

1. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è definito dalla normativa vigente.

2. La certificazione dell'ISEE va richiesta presentando ai centri di assistenza fiscale (CAF) la documentazione dovuta.

Articolo 16

Procedure applicative

1. Quando si verifica l'ipotesi prevista all'art. 5 commi 4 e 5, il Comune comunica l'avvio del procedimento ivi previsto ai soggetti individuati all'art. 9 per la definizione della capacità contributiva dell'ospite.

2. Il soggetto competente assume il provvedimento di impegno della spesa previa verifica dell'eventuale esistenza di donatori come indicato all'art. 9 comma 1 lett. a) e in tal caso chiede la compartecipazione ai sensi e nei termini dell'art. 10.

3. Non sussistendo donatori o all'esaurirsi della disponibilità come disposto all'art. 10, il Comune chiede la certificazione ISEE ai soggetti individuati all'articolo 9 lett. b) e c) per la definizione della capacità contributiva dell'ospite, fissando un congruo termine.

4. Al termine del procedimento il Comune comunica ai familiari obbligati la quota di capacità contributiva dell'ospite che sono tenuti a versare risultante dai calcoli previsti all'art. 11.

Articolo 17

Controllo delle dichiarazioni

1. L'Amministrazione comunale può procedere ad effettuare controlli a campione diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Articolo 18

Disposizione transitoria

1. Il presente regolamento si applica anche per i procedimenti in istruttoria e per i cittadini residenti nel comune e loro familiari già ospiti in strutture residenziali.

Articolo 1 Intervento del Comune	1
Articolo 2 Compartecipazione alla spesa - Riferimenti.....	1
Articolo 3 Presupposti per l'intervento comunale; integrazione economica residuale; anticipazioni rivalsa; ipoteche	2
Articolo 4 Criteri generali per la determinazione degli oneri di compartecipazione alla spesa.....	3
Articolo 5 Accoglienza presso le strutture residenziali.....	3
Articolo 6 Intervento dell'Amministrazione comunale e costituzione ipoteca	4
Articolo 7 Definizione della capacità contribuiva dell'ospite e costituzione di ipoteca	4
Articolo 8 Situazione economica e patrimoniale dell'ospite	4
Articolo 9 Soggetti individuati per la definizione della capacità contributiva dell'ospite	4
Articolo 10 Definizione della capacità contributiva dell'ospite relativamente ai donatari	5
Articolo 11 Definizione della capacità contributiva dell'ospite relativamente ai familiari	5
Articolo 12 Versamento degli oneri dell'ospite	5
Articolo 13 Casi di esclusione dal concorso spese	6
Articolo 14 Validità della definizione della capacità contributiva dell'ospite.....	6
Articolo 15 Indice della situazione economica equivalente (ISEE)	6
Articolo 16 Procedure applicative.....	8
Articolo 17 Controllo delle dichiarazioni.....	8
Articolo 18 Disposizione transitoria.....	8

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 13/2024
DI DATA 27.05.204.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Mirella Girardini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani